



Porto di Ancona

Ordinanza n. 142 del 17/11/2025

- OGGETTO** OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UN'AREA DI MQ. 2.450 (ML. 70,00X35,00) SITUATA NEGLI SPAZI RETROSTANTI DELLA BANCHINA N. 26 PER CONSENTIRE LA MANUTENZIONE DELLA GRU SEMOVENTE GOTTWALD DAL 18/11/2025 AL 20/11/2025
- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** l'art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 39 Reg. Cod. Nav., recante la disciplina dell'uso dei beni demaniali e delle modalità di autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali



riconnesse alle attività di carico e scarico portuali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;

- VISTO** sempre il combinato disposto degli artt. 50 Cod. Nav. e 39 Reg. Cod. Nav., secondo cui per la temporanea sosta di merci, il pertinente titolo autorizzatorio deve recare la indicazione delle zone e delle pertinenze oggetto della autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci; la durata della utilizzazione, il canone da corrispondere oltre che le eventuali altre condizioni cui l'atto autorizzativo rimane subordinato;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 134/2025;
- VISTI** in particolare, gli artt. 9, 10 e 32 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 127/2023, e successive modificazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona";
- VISTA** la nota della C.P.S. Soc. Coop." – C.F./P.IVA 01372740421, impresa portuale ex art. 16 l. 84/94, acquisita al prot. n. 22389-12/11/2025, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di un'area demaniale di mq. 2.450,00 situata nel retro della banchina n. 26 del porto di Ancona per consentire la riparazione del cavo interrotto sul braccio della gru Gottwald dal 18/11/2025 al 20/11/2025;
- VISTA** la autorizzazione di impresa ex art. 16 l. 84/94 recante n. 3/2024 rilasciata a favore della società C.P.S. Soc. Coop;
- VISTO** il nulla osta n. 01/2025 per utilizzo delle banchine pubbliche del Porto di Ancona rilasciato a favore della società C.P.S. Soc. Coop;



- VISTA** la nota prot. n. 22430-12/11/2025, con cui questa Autorità ha richiesto la produzione dei relativi adempimenti, tra cui il versamento del canone dovuto e del deposito cauzionale;
- VISTE** le note acquisita al prot. n. 22500-13/11/2025 e 22624-14/11/2025 con cui l'Impresa ha prodotto gli adempimenti richiesti tra cui il versamento del canone dovuto e attestazione del deposito cauzionale per l'importo di € 5.000,00 già versato per precedente occupazione;
- VISTE** le Ordinanze n. 92/2023 e 135/2023 di questa Autorità relative all'utilizzo dell'area demaniale a tergo della banchina n. 26 per svolgere attività di manutenzione delle gru semoventi;
- RICHIAMATE** le prescrizioni rilasciate dalla Direzione Tecnica di questa Autorità con la nota prot. n. U-14126-18/08/2023, nonché della Divisione Safety-Security con la nota del 16/08/2023;
- VISTE** le note di assenso acquisite rispettivamente dalla società ACT srl al prot. 22540 del 13/11/2025 e società ASE srl al prot. n. 22557 del 14/11/2025;
- RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare l'occupazione temporanea di che trattasi nel perseguitamento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Nel periodo dal 18/11/2025 al 20/11/2025 l'area di mq 2.450,00 situata a tergo della banchina n. 26 del porto di Ancona, come da planimetria allegata, sarà destinata in via eccezionale e del tutto temporanea per consentire la riparazione del cavo interrotto sul braccio della gru Gottwald in dotazione alla impresa portuale C.P.S. Soc. Coop., che durante il periodo di manutenzione dovrà restare abbassato.

Le attività di manutenzione verranno svolte dalle seguenti imprese:

- LUCESOLE SRL, via Ugo Tombesi n. 14, Ancona (AN), iscritta nel registro ex art. 68 Cod. Nav. al n. 428/2025
- AEA IMPIANTI SRL, via Della Lodola n. 2, Ancona (AN), iscritta nel registro ex art. 68 Cod. Nav. al n. 429/2025

TUTTO CIO' PREMESSO



ORDINA

Art. 1

Ai fini dell'occupazione di cui alle superiori premesse e per l'intera durata della stessa, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora le necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo dell'impresa portuale C.P.S. Soc. Coop. darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Per l'intera durata dell'occupazione lo spazio all'uopo impegnato rimarrà nella totale ed esclusiva custodia della società C.P.S. Soc. Coop.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'impresa portuale C.P.S. Soc. Coop. e dalle ditte incaricate alla esecuzione delle attività di manutenzione della gru semovente:

- Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, in particolare si richiamano il D.lgs. 272/99 nonché il D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare attenzione al lavoro in quota, in materia ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in materia antincendio di cui al DPR 151/2011 e s.m.i., ivi compreso il rispetto di eventuali disposizioni modificative che saranno comunicate dagli Enti competenti.
- Rispetto delle norme/procedure inserite nei Piani Sicurezza Portuali e nel Regolamento Accessi.
- Nel caso si rendesse necessario l'intervento di ulteriori ditte non preventivamente individuate, le stesse dovranno essere iscritte nel registro ex art. 68 Cod. Nav. nelle modalità di cui al punto precedente, oltre all'aggiornamento dei piani di sicurezza e coordinamento.
- Le ditte incaricate dovranno effettuare la richiesta di accesso all'ambito portuale tramite il portale dedicato <https://www.porto.ancona.it/accessiporto/>.
- L'esecuzione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualsiasi ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di sicurezza fisica e salute dei lavoratori, di tutela ambientale, di prevenzione incendi, nonché secondo quanto previsto nella documentazione prodotta dal soggetto direttamente interessato.
- Lo spazio a terra direttamente interessato dalle attività in questione, ivi incluse le aree ove si prevede il sollevamento in quota di materiali o di attrezzature, dovrà essere delimitato e segnalato in tutto il suo perimetro, ciò per l'intera durata delle attività medesime, conformemente alle disposizioni del D. Lgs. n.81/2008 così come da ultimo



modificato ed integrato, affinché sia ivi impedito ogni accesso di soggetti estranei e sia altresì evitata ogni pregiudizievole interferenza con le attività portuali limitrofe.

- Dovrà essere garantita la corretta fruibilità della banchina n. 26, nonché della relativa viabilità retrostante da parte delle altre imprese portuali autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali. A tal proposito, le attività di arrivo/partenza dei mezzi necessari allo svolgimento della manutenzione prevista dovranno essere assistite – a cura del soggetto interessato – da personale adeguatamente formato con funzioni di moviere - almeno n. 2 movieri - affinché non vengano mai a crearsi interferenze con la pubblica circolazione viaria e con le limitrofe attività portuali.
- I mezzi operativi non potranno occupare la viabilità pubblica e le aree comuni in prossimità dell'area oggetto di richiesta.
- Dovrà essere assicurato sempre il transito dei veicoli di soccorso e di controllo/ispezione.
- Durante l'esecuzione delle attività in questione dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti ad impedire la dispersione di materie di qualsiasi tipo (es. polveri, schizzi d'acqua, acque di lavaggio, etc.) nell'ambiente circostante.
- Nel caso di utilizzo di acqua di lavaggio, prevedere palloni otturatori da predisporre all'interno delle caditoie esistenti per evitare immissioni nel sistema di raccolta delle acque meteoriche e che dovranno essere monitorati costantemente per tutto il tempo della loro permanenza, affinché gli stessi vengano mantenuti nelle condizioni di pressione e di ubicazione necessarie a garantirne la corretta efficacia. Inoltre, prima della rimozione dei suddetti palloni otturatori, le caditoie e le tubazioni di raccolta delle acque meteoriche a monte degli stessi dovranno essere correttamente lavate, affinché siano ivi rimosse le acque di lavaggio prodotte nell'ambito delle attività in questione nonché ogni materia residua che dalle stesse acque di lavaggio risultasse ivi veicolata.
- Tutte le materie di risulta dalle attività in questione dovranno essere gestite nel rispetto dei canoni e delle disposizioni di cui alle vigenti norme in materia ambientale, delle quali si richiama in particolare il D. Lgs. n. 152/2006 così come da ultimo modificato ed integrato.
- Le attività in questione dovranno essere sospese laddove si ravvisino condizioni meteorologiche avverse (intendendosi in ciò i fenomeni meteorologici che impediscono il puntuale rispetto delle prescrizioni stabilite con la presente nota), queste ultime da verificare – per il tramite dei bollettini meteorologici ufficiali – da parte del soggetto committente delle attività medesime.
- In presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni.
- Il soggetto interessato risponderà direttamente per ogni danno a cose e/o persone eventualmente derivante dall'esecuzione delle attività in questione, al cui riguardo questa Autorità si rende sin da ora manlevata.



- Al termine delle attività, lo spazio interessato dovrà essere ricondotto in pristino stato entro il tempo massimo di n. 24 ore, ovvero libero da ogni materiale ed attrezzatura riconducibili alle attività medesime, nonché ben pulito.
- Qualora l'impresa non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno all'impresa portuale, rivalendosi sulla cauzione prestata.
- È fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto;

Art. 3

La impresa portuale autorizzata ai sensi dell'art. 16 l. 84/94, e le ditte incaricate allo svolgimento delle attività di manutenzione, assumon il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando, l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e della polizza fidejussoria all'uopo acquisite. La impresa portuale, prima dell'avvio delle attività, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, la attestazione formale circa l'avvenuta adozione delle dovute azioni di coordinamento, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I mezzi eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

Ancona, 17/11/2025

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino